

# Procura della Repubblica

## Distrettuale di BOLOGNA

(Ufficio del Procuratore della Repubblica- Giuseppe Amato )

Ai colleghi della Procura della Repubblica di Bologna

Al signor Dirigente amministrativo, anche per l'informazione al personale dell'Ufficio

Oggetto: **Trattazione degli "anonimi" (modello 46).**

In attesa di un complessivo intervento sul progetto organizzativo dell'Ufficio, ho l'intenzione di riservare a me stesso la trattazione degli anonimi [da iscrivere a modello 46], per ovvie esigenze di uniformità, quale che sia la "materia" di possibile interesse.

Per l'effetto, il documento anonimo, sottoposto alla mia attenzione, per il tramite della mia Segreteria, sarà iscritto a modello 46, fascicolato [con apposita copertina] e assegnato al sottoscritto.

Colgo peraltro l'occasione, con riferimento ad eventuali "pendenze", quella che deve essere la corretta gestione degli anonimi, in ossequio alla disciplina di settore, desumibile, come è noto, dal combinato disposto degli articoli 240 e 333, comma 3, c.p.p., 108 disp. att. c.p.p., 5 disp. reg. c.p.p..

Per "documento anonimo" preso in considerazione dall'articolo 240 c.p.p. deve intendersi non solo quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell'autore, ma anche quello di cui sia ignota la provenienza e del quale non sia possibile identificare l'autore [cfr., di recente, per riferimenti, Sezione I, 13 ottobre 2010, Amir ed altri]. Anche una sottoscrizione non riscontrabile per addivenire alla certa identificazione del mittente consentirebbe, quindi, di qualificare il documento come anonimo [l'ipotesi che può farsi è quella della firma, neppure accompagnata dall'indirizzo di residenza o da altro recapito, tali da consentire di riscontrare l'identità effettiva].

Sugli anonimi, intesi nei sensi di cui sopra, deve rispettarsi il disposto della richiamata disciplina di settore, che è inconciliabile con la **delega di indagini sull'anonomo**. Gli anonimi vanno quindi immediatamente archiviati *de plano*. Sarà semmai la p.g. se autonomamente investita dell'anonomo a svolgere le indagini del caso il cui esito, comunicato alla AG, determinerà l'apertura di autonomo procedimento [a mod. 21, 44, 45, ecc.]<sup>1</sup>.

A tale regola si ammettono due eccezioni.

La prima, compatibile con la ricostruzione della disciplina normativa degli anonimi di cui si è detto e coerente con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, è quella in cui il pubblico ministero, pur non delegando indagini, si limiti, laddove lo ritenga opportuno [evidentemente per la

---

<sup>1</sup> Le indagini che in passato fossero state [impropriamente] delegate, se e quando ne venissero comunicati gli esiti, saranno oggetto di autonoma fascicolazione [a modello 45, ecc.], ma certo non saranno inseriti [se non in copia] nel fascicolo dell'anonomo [destinato, poi, ad essere avviato alla distruzione prevista dall'articolo 5 disp. reg. c.p.p.].

particolare concretezza dell'anonimo], a trasmettere il documento anonimo "per conoscenza" alla polizia giudiziaria: all'unico fine di "stimolarne" l'attività "di iniziativa" al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una *notitia criminis*. [cfr. per utili spunti, Sezioni unite, 29 maggio 2008, Ivanov].

La seconda, riguarda l'ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga sulla base di apprezzamento discrezionale [in quanto implicante valutazioni di natura tipicamente giurisdizionale] che dall'anonimo possano apprezzarsi gli estremi del reato di calunnia, nel qual caso è possibile svolgere approfondimenti per riscontrare il fatto nella sua oggettività e per identificare l'autore dell'anonimo, laddove possibile.

In tale seconda evenienza, all'archiviazione *de plano* dell'anonimo seguirà l'apertura di fascicolo a modello 44 [ovviamente] per il reato di cui all'articolo 368 c.p.: fascicolo su cui si delegheranno indagini appunto per riscontrare oggettivamente e soggettivamente l'ipotesi della calunnia.

Per la Dirigente amministrativa, ai fini delle opportune direttive esecutive, ricordo **ovviamente il rigoroso rispetto della distruzione degli anonimi ex articolo 5, comma 3, disp. reg. c.p.p. nonché che, per la corretta gestione del registro modello 46, ogni fine anno deve redigersi la rassegna dei procedimenti pendenti.**

Si dispone, a cura della Segreteria, l'inoltro della presente, nella parte in cui attiene alla disciplina delle assegnazioni dei fascicoli prevista dal progetto organizzativo, anche al Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio giudiziario di Bologna ed al signor Procuratore generale di Bologna.

Bologna, 24 agosto 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
GIUSEPPE AMATO



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO  
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA



Depositato il 25.8.2016

Il Cancelliere

CANCELLIERE BS  
Lidia Maschieri